

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 10/04/2002 n. 1972  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica (nella specie si trattava di una asta pubblica, mediante offerte segrete su minimo palese, ai sensi dell'art. 75 del r.d. 827/924), deve trovare applicazione il principio della separazione fisica dell'offerta economica rispetto al resto della documentazione amministrativa, in ossequio all'assunto generale secondo cui i documenti necessari alla qualificazione dei concorrenti ad una gara d'appalto di opera pubblica devono essere prodotti ed esaminati separatamente rispetto all'offerta economica, in quanto il fine di garantire un ordinato svolgimento della gara e tutelare nello stesso tempo l'esigenza di obiettività e di imparzialità nella disamina dei requisiti di partecipazione e dei relativi documenti probatori può essere conseguito solo se le verifiche documentali siano effettuate in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche. Nel caso in cui il bando di gara preveda che la offerta economica va inserita in una busta all'interno del plico contenente la documentazione allegata all'offerta, va esclusa l'offerta inserita in un unico plico, senza sigillare in un'autonoma busta l'offerta stessa. Nel caso in cui le disposizioni regolamentari dell'Ente prevedano, a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e dell'imparzialità della commissione di gara, che della commissione stessa debbono far parte due membri nominati tra soggetti qualificati, estranei all'amministrazione, che abbiano i requisiti per l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ma che non ricoprano cariche di carattere politico e sindacale, è illegittimo il bando di gara con il quale i due membri siano stati individuati in soggetti appartenenti alla stessa amministrazione, essendo il diverso presupposto di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, accompagnato dalla non copertura di cariche di carattere politico e sindacale, un requisito aggiuntivo ed ulteriore, non alternativo o sostitutivo, rispetto al predetto status di estraneità rispetto all'Amministrazione.